



COMUNE DI LORETO APRUTINO
SETTORE IV - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determina del Responsabile di Settore N. 297 del 12/12/2022
PROPOSTA N. 1286 del 12/12/2022

OGGETTO: INTERVENTO SOSTITUTIVO DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO PRIVATO SITO IN VIA RASETTI DI CUI ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 19 DEL 10/06/2016. Affidamento incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - CIG Z4E38D1384

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 2 in data 16/02/2022, con il quale si affidano al sottoscritto i compiti, compresi l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, come previsti dall'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

PREMESSO che:

- il Documento Unico di programmazione (DUP) per il triennio 2022-2023-2024 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 31 agosto 2021;
- la nota di aggiornamento al DUP per il triennio 2022-2023-2024 è stata approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 21 aprile 2022;
- il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2023-2024 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 21 aprile 2022;
- il PEG 2022 e il Piano degli obiettivi e piano della performance, sono stati approvati con Delibera di Giunta Comunale N. 83 DEL 21/07/2022;

PREMESSO CHE in data 04/05/2016 è avvenuto il crollo parziale di un fabbricato diruto che ha interessato anche la pubblica via, censito in catasto al Foglio n. 10 particelle n. 357 e 358, e ubicato in via G Rasetti;

RICHIAMATE:

- L'Ordinanza Sindacale N. 14 del 04/05/2016, con cui si era istituita la chiusura temporanea al traffico veicolare e pedonale, per il tempo necessario alla messa in sicurezza del tratto interessato, su Via G. Rasetti, dal Civ. 24 all'incrocio con la Via Montelauro;
- L'Ordinanza Sindacale N. 15 del 06/05/2016, con cui si è dichiarato inagibile per rischio esterno l'immobile censito al Fg 10 - Part 381 - sub 6/9, fronteggiante l'edificio oggetto di crollo;
- L'Ordinanza Sindacale N.19 del 10/06/2016, con cui si era ordinato ai soggetti proprietari, relativamente alle unità immobiliari costituenti l'organismo strutturale interessato in parte dal crollo di eseguire opere e manufatti provvisori, atte a sostenere le pareti prospettanti su via Rasetti, la messa in sicurezza delle parti pericolanti atte ad impedire la caduta di materiali dall'alto (tegole, gronde, cornicioni, etc);

DATO ATTO che le suddette Ordinanze venivano regolarmente notificate ai proprietari;

ATTESO che alcuni tra i proprietari degli immobili, destinatari della suddetta ordinanza n° N.19 del 10/06/2016, hanno trasmesso delle perizie, a firma di professionisti abilitati; in dette perizie i tecnici incaricati

hanno accertato, in ragione delle verifiche svolte, che limitatamente a detti immobili di proprietà, non si presentavano condizioni tali da poter pregiudicare la pubblica o privata incolumità e pertanto venivano meno le condizioni di inagibilità disposte con le suddette Ordinanze Sindacali, di cui si è disposta la revoca parziale;

CONSTATATO che dagli accertamenti effettuati dagli ufficio, si è accertata la proprietà residuale della porzione di edificio interessata dal crollo da ripristinarsi, come da relazione agli atti;

ATTESO che il Sindaco con nota trasmessa con prot. 7218 del 26/05/2022, richiedeva al Comando di Polizia locale, con il supporto dei servizi tecnici, di verificare se sussistevano allo stato attuale le condizioni per riaprire suddetta strada e revocare l'ordinanza di inagibilità per rischio esterno per l'immobile censito al Fg 10 - Part 381 - sub 6/9;

DATO ATTO che data 30.05.2022 il Comando di Polizia Locale, con il supporto dei Servizi Tecnici, si recava presso l'immobile oggetto di crollo, concludendo che "si ritiene che allo stato attuale dei luoghi non sussistano i presupposti di assenza di pericolo imminente tali da consentire la revoca delle ordinanze di chiusura della Via Rasetti e di inagibilità per rischio esterno dell'immobile censito al Fg 10 - Part 381 - sub 6/9 ed avente accesso proprio dalla anzidetta via".

RICHIAMATA la missiva a firma del Sindaco, del 23/06/2022, con cui si invitavano i proprietari della porzione residuale di crollo all'esecuzione di interventi di messa in sicurezza definitivi delle parti pericolanti della porzione di immobile crollato, da effettuarsi nell'immediato e comunque entro 30 giorni dalla notificazione della missiva, trascorso tale termine si sarebbe considerato mancato adempimento delle disposizioni di cui all'ordinanza n° 19 del 10/06/2016, procedendo all'esecuzione d'ufficio degli interventi, con addebito dei costi ai proprietari, e le contestuali segnalazioni all'Autorità Giudiziaria e sanzioni conseguenti;

DATO ATTO che la missiva del 23/06/2022 è stata regolarmente notificata ai destinatari;

RICHIAMATI i verbali di sopralluogo Prot. 11458 del 19/08/2022 e Prot. N. 12961 del 16/09/2022 con il quale il Comando di Polizia Locale, con il supporto dei Servizi Tecnici, ha rilevato che i proprietari non avevano dato seguito all'esecuzione di alcun intervento di messa in sicurezza;

RICHIAMATA la missiva a firma del Sindaco, inviata con protocollo N. 15313 del 31/10/2022, che constatando dai riscontri pervenuti dai proprietari, alla diffida di cui al punto precedente, per mezzo dei rispettivi professionisti incaricati, non si evinceva disponibilità all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza in parola, comunicava che si rende necessario e urgente procedere d'ufficio alle opere di messa in sicurezza delle parti pericolanti dell'immobile;

ACCERTATO che allo stato attuale le disposizioni di cui alle richiamate Ordinanze Sindacali, segnatamente l'interdizione alla viabilità sulle pubbliche vie sottostanti l'edificio e il divieto di accesso e utilizzo agli immobili per i quali è stato individuato un rischio esterno, garantiscono la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

RILEVATO tuttavia che le restrizioni di cui sopra appaiono oltremodo pregiudizievoli per la fruibilità del centro storico;

RILEVATO altresì che le condizioni dell'immobile impongono l'adozione immediata di più puntuali provvedimenti, atti a garantire in maniera duratura la sicurezza dell'immobile e quindi delle aree pubbliche e private limitrofe, al fine di evitare in futuro ulteriori rischi per la pubblica incolumità;

RICHIAMATO l'articolo 101 commi 5 e 6 del REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE approvato con D.C.C. n. 44 del 20/12/2019 recante "Obblighi riguardanti il mantenimento del decoro, dell'igiene e della sicurezza degli edifici e pubblica", che prescrive quanto segue:

“5. Gli edifici devono essere mantenuti in condizioni di igiene e sicurezza..(Omissis)..Qualora fossero comunque verificate gravi carenze manutentive, tali da compromettere il decoro e/o la sicurezza socio-ambientale e/o l'igiene, ai proprietari sarà ingiunto di ricondurre e mantenere l'immobile alle sue condizioni ottimali, prescrivendo l'adozione di soluzioni coerenti con le caratteristiche e il decoro dell'edificio, per ciò assegnando un termine per adempiere commisurato al tipo di carenze riscontrato.

6. ..(Omissis).. L'Amministrazione comunale, con apposito provvedimento, può imporre l'attuazione degli interventi necessari nei casi di grave nocimento e progressivo degrado dell'ambito urbano. Decorso il termine assegnato, potrà disporre a propria cura l'intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza e igiene con recupero delle spese, sostenute nelle forme di legge.”

TENUTO conto di quanto previsto dal comma 7 del citato art. 54 del T.U.E.L., a mente del quale *“se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio penale per i reati in cui siano incorsi”*.

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n° 142 del 07/12/2022, con la quale si è fornito specifico atto di indirizzo agli Uffici per l'esecuzione dell'intervento sostitutivo di messa in sicurezza del fabbricato in oggetto;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n° 109 del 22/10/2020, che ha integrato il Funzionigramma approvato con D.G.C. n°19 del 15/03/2016, attribuendo al Settore IV Lavori Pubblici la competenza sull'attuazione di interventi sostitutivi in caso di inerzia dei privati (individuazione soluzione progettuale, progettazione, esecuzione, collaudo), nell'ambito di ordinanze emesse in materia igienico-sanitaria ed in materia edilizia;

CONSIDERATO pertanto che il presente atto rientra nelle competenze del sottoscritto;

RIBADITO che non risulta essere stata eseguita alcuna opera di messa in sicurezza del fabbricato nei termini prescritti dall'Ordinanza, e che si rende pertanto necessario procedere con l'avvio dell'intervento sostitutivo a cura dell'Amministrazione Comunale, al fine di evitare ritardi gravi nell'emissione delle stesse, che possano determinare gravi danni nell'ambito delle attività e/o delle situazioni che ne richiedono l'adozione.

DATO ATTO della relazione tecnica con stima dei costi redatta dallo scrivente ufficio, allegati in atti e approvati con la suddetta D.G.C n° 142 del 07/12/2022, tendente alla esecuzione delle opere di messa in sicurezza e riapertura al transito della Via Rasetti nel rispetto delle regole della proporzionalità, e quindi attraverso lo studio di una soluzione tale da implicare non solo un vantaggio per la collettività, ma anche il minor sacrificio possibile per gli interessi dei soggetti destinatari del provvedimento;

RITENUTA la soluzione adottata, dal punto di vista tecnico, economico, degli impatti sui fabbricati e sui diritti della proprietà, quella maggiormente efficace.

RAVVISATA l'urgenza di procedere con la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori. Sostanzialmente, si prevedono due imprese operanti in cantiere, anche non in contemporanea, per la realizzazione delle opere di rimozione e bonifica amianto e di demolizione e trasporto a discarica dei materiali di risulta.

CONSTATATO, in particolare, che sulla base degli accertamenti effettuati non risulta possibile affidare le prestazioni tecniche al personale tecnico operante presso lo scrivente ufficio, per le seguenti motivazioni: difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori; difficoltà di svolgere le funzioni di istituto; mancanza di specifici software professionali.

RITENUTO dare corso alle procedure di competenza del Settore IV, al fine di individuare urgentemente il professionista ai sensi del comma 1 lett. d) del D. Lvo 50 del 2016 cui affidare le prestazioni di Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione.

DATO ATTO CHE l'importo stimato della prestazione complessiva dell'incarico come sopra dettagliata, computato secondo il DM Giustizia del 17 giugno 2016 ascende ad euro 1.858,16 (IVA ed oneri contributivi esclusi) e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento diretto dell'incarico medesimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020.

ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012.

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP per i beni o servizi in oggetto.

DATO ATTO CHE il servizio da acquisire è di importo inferiore a 5.000,00 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006).

RITENUTO procedere all'adozione della determina di autorizzazione a contrattare per affidare direttamente, ai sensi del combinato disposto dell'art 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020 l'incarico in oggetto al perito industriale BUFFETTI GAETANO, CF: BFFGTN86L18C632V P.IVA: 01943220689 iscritto presso il collegio dei periti industriali della Provincia di Pescara con n. 654, per le seguenti motivazioni: Disponibilità immediata ad eseguire la prestazione; Specificità della prestazione; Alta affidabilità del professionista in rapporto all'oggetto dell'incarico.

ESAMINATO, a tal uopo, il curriculum vitae del professionista perito industriale BUFFETTI GAETANO con studio in via Alfonso da Vestea n°28, dal quale si evince che molte esperienze lavorative e formative dello studio professionale hanno avuto come tema dominante quello della sicurezza nei luoghi di lavoro.

RITENUTO, stante l'esigenza di provvedere senza indugio alla messa in sicurezza delle aree e degli immobili limitrofi all'edificio pericolante, interpellare per le vie brevi il succitato professionista, che a seguito di

sopralluogo congiunto ha garantito la immediata disponibilità all'assunzione dei compiti in materia di progettazione e coordinamento occorrenti.

RICHIAMATA la nota emessa dall'ufficio, con prot. N. 15953 del 10/11/2022, con la quale si richiedeva un'offerta economica per le prestazioni de quo al perito industriale BUFFETTI GAETANO;

VISTO il preventivo del professionista, acquisito al protocollo dell'Ente in data in data 15/11/2022 n. 16213 che indica un prezzo pari ad euro 1.800,00 oltre contributo previdenziale Cassa EPPI (5%) pari ad € 90,00 e Iva (22%) pari ad € 415,80 e quindi un totale di euro 2.305,80.

CONSIDERATO CHE l'offerta risulta essere congrua e di effettiva ragionevolezza per l'Ente.

CONSIDERATO CHE è stato accertato che il professionista succitato non incorre in alcuna delle cause di esclusione previste dal quadro normativo vigente e possiede i necessari requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica per poter svolgere i servizi in oggetto.

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC INAIL_34761472 in atti, con scadenza validità al 24/01/2023;

Visto il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., recante: "Codice dei contratti pubblici";

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione de D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;

Visto il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 a titolo "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione" adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016)

Vista la Linea Guida n. 1 (Rev. 2) ANAC di cui alla Delibera n. 417, del 15 maggio 2019 a titolo "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (G.U. n. 137 del 13 giugno 2019)";

Ritenuto pertanto di assumere determinazione a contrattare ai sensi dell'articolo 192 del D. Lvo 267/2000.

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante della presente.
2. conferire al al P.I. GAETANO BUFFETTI CF: BFFGTN86L18C632V P.IVA: 01943220689 iscritto presso il collegio dei periti industriali della Provincia di Pescara con n. 654 e con studio in Via A. da Vestea a Loreto Aprutino (PE) **l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l'intervento sostitutivo di messa in sicurezza di edificio privato sito in via Rasetti di cui all'Ordinanza sindacale n. 19 del 10/06/2016;**
3. dare atto che il corrispettivo per l'espletamento dei servizi di cui sopra è pari ad euro 1.800,00 oltre contributo previdenziale Cassa EPPI (5%) pari ad € 90,00 e Iva (22%) pari ad € 415,80 e quindi un totale di euro 2.305,80, determinato "a corpo", convenuto e immodificabile ai sensi dell'articolo 2225 C.C.. Il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale.
4. In relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 11 del codice dei contratti, stabilire quanto segue:

OGGETTO DEL CONTRATTO	INTERVENTO SOSTITUTIVO DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO PRIVATO SITO IN VIA RASETTI DI CUI ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 19 DEL 10/06/2016. Incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
-----------------------	---

FINE DA PERSEGUIRE	"Tutela della Pubblica e privata incolumità".
FORMA DEL CONTRATTO	Privata
CLAUSOLE ESSENZIALI	La materia è disciplinata dall'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
CRITERIO DI SELEZIONE	Procedura di cui all'art. 37 comma 1 del D.Lvo 50/2016
CRITERIO DI OFFERTA	Affidamento diretto

1. approvare lo schema di disciplinare di incarico professionale quale parte integrante della presente seppur materialmente non allegato.

2. impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lvo n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lvo n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Cap./Art.	4865/2	Descrizione	SPESE MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PERICOLANTI DI PROPRIETA PRIVATA - E 660/12 - VIA RASETTI ORDINANZA SINDACALE 19 10/06/2022		
Intervento		Miss./Progr.	--	PdC finanziario	1.10.99.99.000
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG	Z4E38D1384	CUP	-----
Creditore	GAETANO BUFFETTI P.IVA: 01943220689				
Causale	INTERVENTO SOSTITUTIVO DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO PRIVATO SITO IN VIA RASETTI DI CUI ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 19 DEL 10/06/2016. INCARICO PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE				
Modalità finan.	Anticipazione di spesa con fondi comunali				
Imp./Pren. n.		Importo	€ 2.305,80	Frazionabile in 12	-----

1. accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lvo n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data prevista emissione fattura	Scadenza di pagamento	Importo
Gennaio 2023	Febbraio 2023	€ 2.305,80

1. dare atto che il Codice CIG acquisito presso l'AVLP è il seguente: Z4E38D1384;

2. accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lvo 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

3. precisare che si procederà alla liquidazione delle prestazioni su presentazione di regolare fattura Elettronica in formato XML (eXtensible Markup Language), secondo le specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it, previa acquisizione dell'attestazione di regolare esecuzione.

4. demandare al Servizio Finanziario gli adempimenti consequenziali in materia di visto contabile.

dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D. Lvo 14 marzo 2013 n. 33.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1286 del 12/12/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore BUCCELLA BENITO in data 12/12/2022.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1286 del 12/12/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 18/08/2000 n. 267

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2022	4865	831	1	01	06	1	10	1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	2.305,80

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore Economico Finanziario RASETTA BARBARA il 13/12/2022.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1552

Il 15/12/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1067 del 13/12/2022 con oggetto: **INTERVENTO SOSTITUTIVO DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO PRIVATO SITO IN VIA RASETTI DI CUI ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 19 DEL 10/06/2016. Affidamento incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - CIG Z4E38D1384**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da BUCCELLA BENITO il 15/12/2022.